

TI_GERICHTE 80.2003.92 vom 3. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.92

FR: TI_GERICHTE 80.2003.92 du 3 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 80.2003.92 del 3 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 03.10.2003 80.2003.92 Tessin Camera di diritto tributario 03.10.2003 80.2003.92 Ticino Camera di diritto tributario 03.10.2003 80.2003.92

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2003.92 Lugano 3 ottobre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 30 giugno 2003 in materia di: IC/IFD 01/02 presentato da: _____ _RICO0 ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 23 settembre 2002 l'UT di _____ notificava a _____ la tassazione IC/IFD 2001-02, in cui determinava d'ufficio il reddito aziendale in fr. 55'000.- di media annua, poiché il contribuente, nonostante richiamo, diffida per lettera raccomandata e multa disciplinare, aveva omesso di presentare la dichiarazione d'imposta. 1.2. Il reclamo presentato il 23 maggio 2003 veniva dichiarato irricevibile, poiché malgrado due richieste di completazione del reclamo, l'una del 10 marzo l'altra del 21 marzo 2003, il contribuente non aveva fornito alcuna documentazione. 2. 2.1. Con tempestivo ricorso, presentato direttamente all'UT, il contribuente chiede di rivedere la tassazione notificatagli dall'UT, facendo valere problemi di natura famigliare e difficoltà di natura economica. 2.2. In occasione dell'udienza del 23 settembre 2003 il ricorrente ha prodotto la dichiarazione d'imposta 2001-02, che, contrariamente a quanto annunciato nel ricorso, non era ancora stata spedita all'Ufficio di tassazione. Dopo discussione, nel corso della quale il giudice ha spiegato al ricorrente le norme applicabili in materia di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d'ufficio, lo ha invitato a ritirare il ricorso, invitandolo nel contempo a presentare domanda di condono alla competente autorità. A seguito delle spiegazioni ricevute, il ricorrente ha quindi dichiarato di ritirare il ricorso. 3. 3.1. Il contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, può chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti (art. 246 cpv. 1 LT). La domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente (art. 246 cpv. 2 LT). 3.2. Come spiegato dal giudice alla luce della situazione economica e personale emersa in occasione dell'udienza del 23 settembre, il contribuente potrà dunque postulare il condono integrale o anche soltanto parziale dell'imposta dovuta, se ciò dovesse costituire per lui un onere oltremodo gravoso. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né spese né

tassa di giustizia. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD), per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.